



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45 - CAP 98020

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

-Area Tecnica-

P. iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediai.it

www.comune.ali.me.it

COPIA DETERMINA N. 208 / T DEL 29.12.2017

OGGETTO: Analisi chimico – fisiche e batteriologiche delle acque destinate al consumo umano come previsto dal D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e ss.mm.ii. Impegno spesa e Affidamento al laboratorio di consulenza e servizi PLUS SERVICE S.A.S. CIG: ZD91F8CE58.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

CHE il Comune di Ali' gestisce in proprio l'acquedotto comunale e la relativa rete idrica, nonché gli immobili adibiti a serbatoio delle acque per il consumo umano;

CHE l'Amministrazione Comunale provvede ad effettuare i controlli di routine delle acque destinate al consumo umano, al fine di avere ad intervalli regolari informazioni sulla qualità organolettica e microbiologica delle acque, nonché informazioni sull'efficacia degli eventuali trattamenti dell'acqua potabile (clorazione), secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 31 del 02.02.2001;

CHE tali controlli vengono effettuati su campioni di acqua prelevati direttamente dai punti di prelievo, situati in varie parti della rete idrica comunale e nelle fontane pubbliche distribuite nel territorio;

CHE per quanto sopra, ai fini di una indagine comparativa, sono state invitate a fornire un preventivo spesa n. 4 (Quattro) laboratori specializzati nelle Analisi chimico – fisiche e batteriologiche delle acque destinate al consumo umano, di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e ss.mm.ii.;

RILEVATO CHE dai preventivi formulate dai suddetti laboratori, l'offerta proposta dal laboratorio *PLUS SERVICE S.A.S., studio di consulenza e servizi con sede legale in via Vittorio Emanuele n. 14, 98035 Giardini Naxos (ME), P. I.V.A. 02564500839*, risulta essere la più vantaggiosa per l'Ente;

CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di che trattasi;

CHE l'art. 7, comma 2, della legge n. 94 del 6 luglio 2012 che ha introdotto l'obbligo di ricorrere - ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario – al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi;

ATTESO altresì che l'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006 stabilisce che gli enti locali possono ricorrere alle convenzioni Consip (tranne che per le forniture di energia, gas, combustibili e telefonia), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo qualità – qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti e, pertanto, le autonomie locali non sono obbligate ad aderire alle convenzioni Consip purché siano in ogni caso rispettati i parametri qualità - prezzo desunti dalle convenzioni;

*Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
L'originale della presente determinazione è depositata agli atti d'ufficio*

Evidenziato che:

■ il ricorso alle procedure autonome è consentito nel caso in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito secondo le modalità sin qui descritte ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente (tale specifica evenienza dovrà essere, peraltro, prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare).

■ in difetto di siffatta rigorosa verifica, l'avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450 della legge 296/2006 varranno, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al ME.PA, ad inficiare il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all'art. 1 comma 1 L. 135/ 2012 ed a fondare le connesse responsabilità non potendo revocarsi in dubbio che, il Me.PA, sia ascrivibile al genus degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa.”;

PRESO ATTO CHE l'art. 328, c. 4, lett. b) del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici, prevede la possibilità di acquistare beni e/o servizi sotto soglia comunitaria ricorrendo anche alle procedure di acquisto in economia, ex art. 125 e ss. D.lgs. 163/2006, sostituito dal D.Lgs. 50/2016, ovviamente entro i limiti di prezzo e quantità previsti da tali norme;

CHE la possibilità residua di ricorrere alla procedura ex art. 125 Cod. Contr. Pubbl. al di fuori di tali mercati residua solo nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati e/o nell'eventualità gli importi presenti sul Mercato Elettronico siano superiori alle indagini di mercato;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

VISTO l'art. 25 del decreto legislativo 19.04.2017 n. 56, che modifica l'art. 36 del D.lgs 18.04.2016 n. 50, che consente l'affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori e senza adeguata motivazione per lavori e fornitura di beni e servizi d'importo inferiore ad euro 40.000,00 €;

TENUTO CONTO che si deve procedere al formale impegno spesa, per far fronte al pagamento del servizio di che trattasi;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 13/07/2017, di assegnazione somme al Responsabile Area Tecnica e programmatica per le attività soprarichiamate;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 15.06.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 - 2019;

VISTO l'art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l'art. n. 2, comma 3, della L. R. n. 23 del 07.09.1998;

CHE nella fattispecie, riscontrati i presupposti, si può procedere all'affidamento diretto, secondo i criteri di cui all'ex art. n. 125, comma 11, ultimo periodo del Decreto Lgs. n. 163 del 12.04.2006, sostituito, da ultimo, dal D. Lgs. 50/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in particolare l'art. 36 – Contratti sotto soglia – comma 2, lett. a) il quale recita:

- *“fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;*

CONSIDERATO che la presente Determinazione si perfeziona con la successiva acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che ne determina l'esecutività ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO:

– in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:

- a) di essere legittimato a emanare l'atto;
- b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

- in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell'atto:

- a) che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettivi assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;
- b) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario dell'atto;
- c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;

VISTA la documentazione agli atti dell'Ente, dalla quale si evince che la ditta *“PLUS SERVICE S.A.S., studio di consulenza e servizi con sede legale in via Vittorio Emanuele n. 14, 98035 Giardini Naxos (ME), P. I.V.A. 02564500839*, risulta essere in regola con il DURC e con la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 15.01.2016, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge (L. 388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale Uffici e Servizi, ha attribuito a se stesso la responsabilità degli Uffici e Servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'Area Tecnica di questo Comune;

VISTA la Determina Sindacale n. 10 del 03.11.2017, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e del regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig. Satta Natale, dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'Area Economico – Finanziaria di questo Comune;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia;

VISTA la legge n. 244 del 22.12.2016 (Legge di stabilità 2017);

VISTA la legge n. 208 del 22.12.2015 (legge di stabilità 2016);

VISTO il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Ali;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91;

VISTO il D. Lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 56/2017;

Tutto ciò premesso e considerato che si riporta nel successivo dispositivo, con la presente,

D E T E R M I N A

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI IMPEGNARE** la complessiva somma di euro **2.000,00 €** (Duemila/00), disponibile nel bilancio comunale esercizio 2017 nei capitoli e codici di seguito riportati, per la fornitura del servizio di “Analisi chimico – fisiche e batteriologiche delle acque destinate al consumo umano, di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e ss.mm.ii”, fatta salva la possibilità di integrare le risorse per dare intera copertura al servizio richiesto, stante la minore disponibilità.
- 3) **DI AFFIDARE**, per l’importo sopracitato al netto dell’I.V.A., alla “*PLUS SERVICE S.A.S., studio di consulenza e servizi con sede legale in via Vittorio Emanuele n. 14, 98035 Giardini Naxos (ME), P. I.V.A. 02564500839*”, il servizio di controllo e analisi delle acque destinate al consumo umano, come in oggetto indicato.
- 4) **DI STABILIRE CHE** il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, e che il presente contratto è da ritenersi nullo se, in violazione della succitata legge, le transazioni economiche saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.
- 5) **DI IMPUTARE** la complessiva somma, pari ad euro **2.000,00 €** (Duemila/00), I.V.A. compresa, **al Codice n. 09.04.1.103, Capitolo n. 1208.0 impegno n. 321.1** del bilancio comunale esercizio finanziario 2017.
- 6) **DI DARE** al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione da parte della ditta sopra individuata, specificando che, nel caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione Consip con condizioni di maggior vantaggio, il presente contratto si intenderà risolto previa formale comunicazione e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, a meno che il fornitore decida di adeguarsi alle migliori condizioni Consip sopravvenute.
- 7) **DARE ATTO** che la presente determinazione, da trasmettere al titolare della ditta affidataria per accettazione, ha valore negoziale.
- 8) **DI DARE ATTO** altresì che alla liquidazione si procederà con successivo e separato atto.
- 9) **DI TRASMETTERE** la presente all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti consequenziali e per quanto di competenza.
- 10) **DI PUBBLICARE**, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio *on - line* del Comune di Ali.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
IL SINDACO
F.to Pietro Fiumara

COPIA DETERMINA N. 208 / T DEL 29.12.2017

OGGETTO: Analisi chimico – fisiche e batteriologiche delle acque destinate al consumo umano come previsto dal D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e ss.mm.ii. Impegno spesa e Affidamento al laboratorio di consulenza e servizi PLUS SERVICE S.A.S. CIG: ZD91F8CE58.

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del 1990, introdotto dall'art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto del rispetto dei limiti di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163.

ATTESTA

che la complessiva somma pari ad euro **2.000,00 €** (Duemila/00) trova la relativa copertura finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2017, **al Codice n. 09.04.1.103, Capitolo n. 1208.0 impegno n. 321.1.**

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna

Ali, 29.12.2017

**Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria
F.to Natale Satta**

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Ali dal _____ al _____ N° Reg. _____

Ali, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli**